

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 63 del 22 marzo 2022

“Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche”

Art. 1 (Finalità)

L'articolo delinea le finalità della legge volte a promuovere e sostenere le infiorate artistiche e le iniziative connesse, nell'ambito del proprio territorio.
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Calendario regionale)

L'articolo prevede la predisposizione di un calendario regionale annuale, da pubblicare nel sito istituzionale della Regione, comprendente le informazioni utili a promuovere gli eventi tematici che saranno realizzati nel territorio regionale.
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Dal punto di vista organizzativo l'impatto di questa nuova linea di attività è ridotto trattandosi di un ambito di intervento piuttosto circoscritto al quale si può far fronte con le risorse umane e strumentali già assegnate al settore di competenza.

Art. 3 (Interventi)

L'articolo indica gli interventi finalizzati alla realizzazione del provvedimento e per i quali viene prevista la concessione di contributi.
Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 6.

Art. 4 (Compiti della Giunta)

L'articolo demanda alla Giunta regionale i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti all'articolo 3 previo il parere della Commissione consiliare competente per materia.
Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 6.

Art. 5

(Infiorate artistiche nell'ambito delle manifestazioni di rievocazione storica)

L'articolo riduce il termine previsto dalla l.r. 29/2018 per l'iscrizione delle manifestazioni al calendario regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 autorizza la spesa per l'anno 2022.

A decorrere dal 2023 l'autorizzazione della spesa è rinviata alle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 3 indica la copertura della spesa a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" con contestuale e equivalente incremento degli stanziamenti a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo".

Effetti finanziari: di seguito si riporta la sintesi degli effetti finanziari.

SPESA PREVISTA deliberazione legislativa "Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche"															
MISS	PROG	TIT	CAP	DESCRIZ	COMPETENZA 2022	MISS	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	riduzione a copertura oneri PDL	Anni successivi	FONTE FINANZIAMENTO (Comunitaria, statale, regionale, finanziata con ricorso al credito)	Tabella di autorizzazione	
7	1	1	CNI		50.000,00	20	1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. 11/12/2001, n. 31)	287.243,72	50.000,00	Legge di approvazione del bilancio	Regionale	Bilancio	
					50.000,00						50.000,00				

Nota: l'importo riportato nella colonna concernente la "disponibilità di competenza" riferita all'anno di che trattasi è da intendersi come dato risultante dalla gestione